



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

24. Preme sommamente &c. Epistola Jussu Summi Pontificis ad Nuncium  
Apostolicum in Civitate Neapolitanà conscripta quà illis injungitur, ut in  
Monasteriis Monialium ejus jurisdictioni subjectarum ...

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)



1709.

chè tutte le spese degl'Officii si facessero con le rendite de' Monasterii. Ora à fine di sodisfare alle istanze di alcuni Monasterij, che hanno in ciò ricercata qualche più chiara spiegazione, la Santità Sua, col parere d'una Congregazione specialmente deputata, hà comandato e commanda, che in virtù dell' Decreti Apostolici fatti per l'osservanza del Voto della santa povertà, i livelli, o vitalizii si consegnino, o confondano nella Cassa commune à disposizione della Superiora, la quale somministrerà alle Monache quanto gli occorre per le loro necessit' Religiose, & il rimanente converta in beneficio del Monastero per sovvenirlo, & abilitarlo à supplire alle spese necessarie per gl'Officii, & altro; restano però sempre nel suo vigore la disposizione, e penità del prefato Editto, o s'è Lettera circolare: s'ingionge per tanto efficacemente à V. S. di procurare, che si metta in pratica ciò, che sopra si è detto, nel che sommamente preme il santo zelo di Nostro Signore, che desidera l'obediienza dovuta ad un' Ordine sì necessario, non meno per il profitto spirituale, che per la quietà temporale dell' animo di tutte le Religiose. Glie lo significo, & il Signor Iddio la prosperi. Roma 26. Gennaio 1709.

G. Card. di Carpegna Prefetto.

*Ferdinando Arcivescovo di Nicea Segr.*

## EPISTOLA

IX.

Jussu Summi Pontificis ad Eminentiss. Archiepiscopum Neapolitanum conscripta, quã illi significatur, ut in Monasteriis ejusdem Civitatis disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis exactè observari mandet.

Essendo gionto all' orecchio di Nostro Signore, che in cotesti Monasteri di Monache soggetti à Vostra Eminenza contro gli ordini dati dalla Santità Sua col mezzo di questa Sagra Congregazione à tutti i Monasteri d'Italia con Lettera circolare de' 28. Luglio 1708. le Abbadesse, Vicarie, Celerarie, Camerlenge, Sagrestane, Rotare, & altre Monache officiali, tanto nell'ingresso, che nel fine del loro Officio facino spese eccedenti, anche sopra la somma di ducati ottocento, e più à titolo di pietanze alle Monache, & à i loro Superiori, benchè Regolari, Confessori, Deputati, Fattori, & altri; E conoscendo Sua Beatitudine, che da ciò deriva la tepidezza delle Religiose nello Spirito, la distrazione dall' Orazione, e dal Culto di Dio, l'inservanza della Regola, e forse tal volta il pregiuzio del voto della santa povertà, mi hà comandato di scrivere à Vostra Eminenza, che si compiacca d'incaricare sotto precetto formale di santa obediienza, con riservarne à se la facultà d'assolverne; & inoltre sotto pena di privazione d'officio, e della privazione di voce attiva, e passiva, & altre à suo arbitrio, alle Monache Officiali sudette, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone, durante i loro Officii, mà nè meno quelli finiti, & esercitati, nè anche à titolo di celebrazione di feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella sudetta Lettera circolare de' 28. Luglio 1708., la quale vuole Sua Santità, che venga

in ogni sua parte puntualmente, e religiosamente osservata. Nell'obedir dunque agl'ordini supremi di Nostro Signore col significarlo à Vostr' Eminenza, perchè cooperi con tutto il suo zelo à sì santa, e pia intenzione di Sua Beatitudine, le bacio &c. Roma 26. Giugno 1716.

Ferdinando Card. d'Adda Pro-Prefetto.

*V. Arcivescovo di Damasco Segretario.*

## EPISTOLA

X.

Jussu Summi Pontificis ad Nuncium Apostolicum in Civitate Neapolitanã conscripta, quã illi injungitur, ut in Monasteriis Monialium ejus jurisdictioni subjectarum disposita à Sanctitate Sua de sumptibus à Monialibus occasione Officiorum faciendis inviolabiliter observari curet.

Preme sommamente à Nostro Signore, che venghino esattamente osservati gli Ordini trafmessi, anche al suo Antecessore con lettere di questa Sagra Congregazione de' 28. Luglio 1708. circa la superfluità delle spese, che si fanno dalle Abbadesse, Vicarie, & altre Monache Officiali durante i loro Officii, si nelle pietanze per le altre Monache, loro Superiori, Confessori, Deputati, Fattori, e simili altri Ministri, che nelle occasioni di Feste si fanno. Sentendosi però, che ne' Monasteri di cotesta Città soggetti alla Giurisdizione di V. S., non solo non vengono osservati tali Ordini, mà che anzi venghino fatte spese e cedenti la soma di ottocento, e più ducati in pietanze, e celebrazione di Feste contra la pia, e savia mente di Sua Beatitudine, che pur troppo prevede, quanto detrimento sia con ciò per risultare alle Religiose nella via dello spirito, nella distrazione dall' orazione, nel culto di Dio, nell' osservanza della Regola, e forse anche tal volta nel voto della santa povertà; mi hà pertanto comandato di scrivere à lei, che come Ministro Apostolico, à cui soggiacciono i Monasterii esenti dalla Giurisdizione di cotesto Eminentissimo Arcivescovo, dovrà dar' esempio à quelli, che sono immediatamente soggetti à Sua Eminenza, faccia precetto formale di santa obediienza, con riservare à se la facultà di assolverne, & inoltre sotto pena di privazione di Officio, delle voci attiva, e passiva, & altre da arbitrarli da lei, alle Monache, & Officiali sudette di ciascun Monastero esistente sotto il suo governo, che non facciano, nè permettino, che da altri si faccia spesa alcuna, ancorchè ne fosse data loro commodità da Parenti, o da altre Persone durante i loro Officii, nè anche à titolo di celebrazione di Feste, o di donativo, nè sotto qualsivoglia altro titolo, che abbia causa, occasione, o dipendenza dalli predetti Officii, e come più amplamente si contiene nella menzionata lettera circolare de' 28. Luglio 1708. E susseguentemente procuri con tutta efficacia, che sia il tutto eseguito, e si proceda contro chi trasgredirà onninamente alle pene, essendo specialmente ordine della Santità di Nostro Signore, che V. S. in tal' affare facci riconoscere la sua vigilanza. Così Ella eseguirà in ossequio de' supremi cenzi di Sua Beatitudine; E le prego &c. Roma 26. Giugno 1716.

F. Cardin. d'Adda Pro-Prefetto.

*V. Arciv. di Damasco Segretario.*